



COMUNE DI POGGIOMARINO

Città Metropolitana di Napoli

UFFICIO DEL SINDACO



Prof. N.

Ordinanza n. 45 del 9/2/2024

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- nei giorni 10, 11 e 13 febbraio 2024, si svolgerà la tradizionale manifestazione del Carnevale di Poggiomarino;
- in tale occasione si prevede un notevole afflusso di persone e che la tipologia della manifestazione richiede ogni azione idonea a prevenire potenziali pericoli per la pubblica e privata incolumità;

CONSIDERATO che:

- nell'euforia collettiva le bevande nei contenitori in vetro possono far registrare episodi di uso improprio degli stessi, nonché dispersione nelle aree interessate dalla manifestazione e nelle aree immediatamente adiacenti di un elevato numero di bottiglie di vetro, i cui frammenti in caso di rottura possono costituire pericolo per l'incolumità delle persone e del patrimonio pubblico e privato;
- potrebbero verificarsi episodi spiacevoli, legati a comportamenti scorretti di chi, munito di bombolette spray possa utilizzare sostanze imbrattanti contro persone, veicoli, edifici. Tali comportamenti, oltre a recare disturbo ai cittadini e pregiudizio per la quiete pubblica, possono determinare situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone, la sicurezza e l'ordine pubblico, anche in conseguenza delle reazioni incontrollate che spesso ne derivano;

RITENUTO pertanto di dover porre in essere azioni per tutelare la sicurezza delle persone, preservare l'ambiente e nel contempo contribuire a creare le condizioni affinché vi sia maggiore garanzia delle persone e del patrimonio pubblico e privato;

VISTI gli artt. 54 e 50 del D.Lgs n. 267/2000;

ORDINA

1) che su tutto il territorio comunale, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, nei giorni 11 e 13 febbraio 2024 dalle ore 14,00 alle ore 24,00, in occasione delle giornate dedicate alla manifestazione del Carnevale di Poggiomarino 2024, sia vietato:

A) BEVANDE IN RECIPIENTI DI VETRO:

- a chiunque, in qualsiasi forma, svolga attività di vendita o somministrazione di bevande in recipienti di vetro, di vendere per asporto bevande in bottiglie e bicchieri di vetro;
- a chiunque di consumare e/o abbandonare in luogo pubblico bevande di qualsiasi genere contenute in bottiglie di vetro o comunque in contenitori realizzati con il medesimo materiale;

Resta ferma per le attività autorizzate la facoltà di vendere per asporto le bevande in contenitori di plastica e nelle lattine e di somministrare e/o consentire il consumo delle bevande in vetro all'interno dei locali.



COMUNE DI POGGIOMARINO

Città Metropolitana di Napoli

UFFICIO DEL SINDACO



B) BOMBOLETTE SPRAY

- Ai commercianti il DIVIETO ASSOLUTO di vendita di bombolette spray contenenti schiuma o prodotti simili, che possano arrecare danno, molestia o disturbo ai cittadini e al decoro dei luoghi;
- A tutti i cittadini di non fare uso di bombolette spray schiumogene, che possano disturbare o offendere le persone durante le manifestazioni del Carnevale e comunque durante tutto il relativo periodo;

2) che su tutto il territorio comunale, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, nei giorni 11 e 13 febbraio 2024 dalle ore 14,00 alle ore 24,00, in occasione delle giornate dedicate alla manifestazione del Carnevale di Poggiomarino 2024, siano chiusi:

- a) GLI ESERCIZI COMMERCIALI ALIMENTARI (di vicinato, con distributori automatici e medie strutture di vendita)**
- b) GLI ESERCIZI ARTIGIANI DI ESTETISTA E PARRUCCHIERE;**
- c) LE AGENZIE DI MONEY TRANSFER ED ASSIMILATI**

DISPONE

- 1- Che il presente provvedimento venga affisso all'albo pretorio on line del Comune e che ne sia data opportuna diffusione alla cittadinanza, in particolare ai titolari delle attività commerciali sia in sede fissa che su area pubblica interessati al provvedimento e che, venga pubblicato sul sito Internet del Comune;
- 2- che ai sensi dell'art. 54 del TUEL il presente provvedimento sia trasmesso alla Prefettura di Napoli;
- 3- Che la stessa sia trasmessa:
 - al Comando Stazione Carabinieri di Poggiomarino;
 - al Commissariato P.S. di San Giuseppe Vesuviano;
 - al Comando Polizia Municipale – Sede

Gli Ufficiali e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'osservanza della presente Ordinanza.

Le violazioni alla presente ordinanza, salvo che non costituiscano più grave reato, saranno punite con una sanzione amministrativa da un minimo di 25,00 euro ad un massimo di euro 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis D. Lgs. 267/00

INFORMA

che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Campania - Napoli nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione stessa.

IL SINDACO
(avv. Maurizio FALANGA)